

Technogym S.p.A.



The Wellness Company

Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Technogym S.p.A.

1. Premessa

1.1 In relazione a quanto previsto:

- (a) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “**MAR**”) relativo agli abusi di mercato e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- (b) delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055 (il “**Regolamento 1055**”);
- (c) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”);
- (d) dalle disposizioni di cui al regolamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;
- (e) dalle disposizioni del codice di autodisciplina per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* e da ultimo pubblicato nel luglio 2015 (il “**Codice di Autodisciplina**”) e, in particolare, dal relativo criterio applicativo 1.C.1(j), che richiede l’adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite); e
- (f) dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (il “**Decreto 231**”);
- (g) le linee guida in materia di “Gestione delle Informazioni privilegiate” adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida**”) ⁽¹⁾;

il consiglio di amministrazione di Technogym S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato la presente procedura (la “**Procedura**”) per disciplinare la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e/o le società da essa controllate ai sensi dell’articolo 93 del TUF (le “**Società Controllate**”),

⁽¹⁾ Le Linee Guida – emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443 – “*costituiscono un ausilio nella definizione del processo e delle conseguenti procedure attuative volti ad applicare le disposizioni normative e regolamentari previste in materia di abusi di mercato, in particolare: - gli obblighi previsti da MAR e dalle relative disposizioni attuative; - le indicazioni fornite dall’ESMA [...]. Le presenti Linee Guida intendono, altresì, offrire [...] alcune indicazioni operative di dettaglio utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale. Alcune indicazioni costituiscono rielaborazioni di chiarimenti forniti dalla Consob nell’ambito della disciplina preesistente, opportunamente riadattate nel nuovo contesto regolamentare.*” (V. punto 1.3 delle Linee Guida). Le Linee Guida non hanno carattere prescrittivo e, se disattese, non implicano di per sé una violazione della disciplina; esse “*non introducono oneri, anche di tipo organizzativo, per l’emittente aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla normativa di derivazione europea, considerato che esse si limitano a indicare modalità idonee a corrispondere a tale normativa, pur rimanendo nella responsabilità dell’emittente decidere se conformarvisi (pienamente o parzialmente).*” (V. punto 1.3.3. delle Linee Guida)

con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), nel rispetto, più in generale, della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente in materia di informativa al mercato e prevenzione e repressione degli abusi di mercato.

2. Scopo e ambito di applicazione

- 2.1 La presente Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia e disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite). La presente Procedura non disciplina la gestione di informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni aventi ad oggetto titoli e strumenti finanziari (*internal dealing*) che sono disciplinate in separata procedura (la "**Procedura di Internal Dealing**").
- 2.2 La presente Procedura è componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e del relativo gruppo e rientra nel complesso di regole di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231.
- 2.3 La presente Procedura rappresenta norma operativa e *standard* di riferimento per tutte le Società Controllate, le quali ne vengono portate a conoscenza e sono tenute a conformarsi alle regole di comportamento in essa stabilite, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8.
- 2.4 La gravità delle conseguenze delle violazioni della presente Procedura, come previsto ai successivi articoli 9.2 e 9.3, comporta una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto. Qualora dalle verifiche emergano inottemperanze, queste saranno oggetto di tempestiva segnalazione al collegio sindacale, al comitato controllo e rischi istituito ai sensi dell'articolo 7 del Codice di Autodisciplina e all'organismo di vigilanza di cui al Decreto 231 da parte del responsabile della funzione *internal audit* o del responsabile della funzione affari societari.

3. Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate

- 3.1 Ai fini della presente Procedura, per "**Informazione Riservata**" si intende ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Società Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Società Controllate, acquisita dai Destinatari (come di seguito definiti) nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.
- 3.2 Ai fini della presente Procedura, per "**Informazione Rilevante**" si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (2).

(²) Il paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare un emittente: "[...] *Informazioni attinenti a: assetti proprietari; composizione del management; piani di incentivazione del management; attività dei revisori; operazioni sul*

- 3.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del MAR, ai fini della presente Procedura, per “**Informazioni Privilegiate**” si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società ovvero gli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'art. 3, comma 1, punto 1), del MAR emessi dalla Società (gli “**Strumenti Finanziari**”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati.
- (a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del MAR, ai fini della presente Procedura, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
- (i) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.
- (b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del MAR, ai fini della presente Procedura, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- (c) Anche la tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri illustrati nel presente articolo. In particolare, il MAR precisa che *“se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione.”* (Considerando 16). In tal senso, il MAR indica che *“le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in*

capitale; emissione di strumenti finanziari; caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; ristrutturazioni e riorganizzazioni; operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building; procedure concorsuali; contenzioso legale; revoca di affidamenti bancari; svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; brevetti, licenze, diritti, ecc.; insolvenze di importanti debitori; distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; acquisto o vendita di asset; andamento della gestione; variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); ricevimento o annullamento di ordini importanti; ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; modifica dei piani di investimento; policy di distribuzione di dividendi; per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; (v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice” (Considerando 17).

4. Destinatari

Destinatari della presente Procedura (congiuntamente, i “**Destinatari**”) sono tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate e, in particolare:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei comitati della Società e/o delle Società Controllate;
- (b) i dipendenti della Società o delle Società Controllate; e
- (c) le persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti e, pertanto, dovranno essere iscritte nella RIL (come di seguito definita) di cui al successivo articolo 6.53.
- (d) le persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate e, pertanto, dovranno essere iscritte nel Registro (come di seguito definito) di cui al successivo articolo 6.5.

5. Regole generali di comportamento

5.1 Nello svolgimento di tutte le attività riconducibili alla Società e/o alle Società Controllate, i Destinatari devono conoscere e rispettare le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti nonché tutti i principi e le regole di *corporate governance*, le procedure e i regolamenti adottati dalla Società e/o dalle Società Controllate e, in particolare:

- (a) lo statuto sociale *pro tempore* vigente;
- (b) il Codice di Autodisciplina per quanto applicato dalla Società;
- (c) il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto 231 adottato dalla Società;
- (d) la Procedura di *Internal Dealing* adottata dalla Società; e
- (e) la Procedura relativa al Registro (come di seguito definita).

5.2 Ferma la specifica disciplina di legge e regolamentare riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (ivi inclusa, in particolare, quella di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed

integrato), l'utilizzo delle informazioni disciplinate dalla presente Procedura si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego, della salvaguardia del patrimonio aziendale (anche di tipo informativo) e della necessità dell'utilizzo delle stesse informazioni. L'uso delle informazioni disciplinate dalla presente Procedura per scopi diversi dall'esercizio delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse della Società e/o delle Società Controllate soggiacciono ad obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'esercizio delle proprie attività.

5.3 E' fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- (a) rispettare il generale diritto alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e/o dalle Società Controllate e, per quanto riguarda i dipendenti, l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile;
- (b) mantenere riservate le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, ai sensi dell'articolo 7.4 che segue e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque fuori dai casi imposti dalla legge;
- (c) trattare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società e/o delle Società Controllate senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura. In particolare, i Destinatari dovranno utilizzare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, solamente nell'interesse della Società e delle Società Controllate e, pertanto, non potranno utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali o in pregiudizio della Società e/o delle Società Controllate. Analoghi obblighi valgono per il trattamento delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Rilevanti sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura (se ritenuto necessario od opportuno dai competenti organi della Società o se divenute Informazioni Privilegiate), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di riservatezza e/o di rilevanza ai sensi della presente Procedura; e
- (d) informare tempestivamente il responsabile della funzione *internal audit* e il responsabile della funzione affari societari di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura di cui siano a conoscenza.

6. Gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

6.1 I dipendenti ed i membri dell'organo amministrativo della Società o delle Società Controllate comunicano alla Società le informazioni che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle regole di seguito indicate.

- (a) I dipendenti della Società o delle Società Controllate sono tenuti a segnalare al proprio diretto responsabile le informazioni riguardanti la Società e/o le Società

Controllate che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.

- (b) I responsabili delle funzioni aziendali della Società nonché gli amministratori esecutivi (o altri soggetti delegati a tal fine) delle Società Controllate devono informare senza indugio l'amministratore delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, il presidente del consiglio di amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il vice presidente del consiglio di amministrazione della Società) di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Società Controllate che essi ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.

6.2 La valutazione in merito alla possibilità che le informazioni riguardanti la Società e/o le Società Controllate siano qualificabili come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, alla necessità di procedere, nel caso di Informazioni Rilevanti, all'apertura di una sezione della RIL (come di seguito definita) o, nel caso di Informazioni Privilegiate, all'attivazione della procedura del ritardo di cui al successivo articolo 7.4 o, alternativamente, ad una comunicazione al mercato, è di competenza dei seguenti soggetti:

- (a) informazioni emergenti nel corso di riunioni del consiglio di amministrazione della Società: la competenza è rimessa al medesimo consiglio di amministrazione;
- (b) informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'assemblea dei soci della Società: la competenza è rimessa al presidente del consiglio di amministrazione;
- (c) altre informazioni: la competenza è rimessa all'amministratore delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto delegato dall'amministratore delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al presidente del consiglio di amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al vice presidente del consiglio di amministrazione della Società) ovvero al soggetto delegato dall'amministratore delegato della Società (il "**Vertice Esecutivo**").

6.3 Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Rilevante, la stessa dovrà essere iscritta in una apposita sezione del registro delle Informazioni Rilevanti ("**Registro delle Informazioni Rilevanti**") o, secondo la definizione delle Linee Guida, "**Relevant Information List**" o "**RIL**"), istituito e aggiornato dalla Società, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, contenente l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento della RIL sono disciplinati nella relativa procedura per la tenuta del Registro e della RIL collegata alla presente (la "**Procedura relativa ai Registri**").

6.4 Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del MAR, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo le modalità previste nel successivo articolo 7 ed in conformità alla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

- 6.5 La Società ha istituito, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, e dovrà mantenere aggiornato, un registro (il “**Registro**”) recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati nella Procedura relativa al Registro.
- 6.6 La gestione interna di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate.
- (a) Il Vertice Esecutivo e i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta interessate devono costantemente monitorare lo stadio di evoluzione dell’informazione qualificata come Informazione Rilevante e, ove ne sussistano le condizioni, avviare nuovamente le valutazioni di cui al precedente articolo 6.2 in ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.
 - (b) I responsabili di ciascuna funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, siano conosciute dai soli addetti dell’unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni lavorative; tali addetti devono essere iscritti, rispettivamente, nella RIL o nel Registro di cui ai precedenti articoli 6.3 e 6.5.
 - (c) I soggetti messi a conoscenza di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, devono essere resi edotti, secondo le modalità previste nella Procedura relativa al Registro, del carattere riservato delle medesime e degli obblighi che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

7. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 7.1 La tempestività della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla competenza del Vertice Esecutivo.
- 7.2 La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle seguenti disposizioni.
- (a) L’*investor relator*, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, redige una bozza di comunicato secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, nonché dalle disposizioni della presente Procedura. La bozza del comunicato è trasmessa al Vertice Esecutivo ed ai responsabili delle funzioni aziendali interessate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Società Controllate, tali dati dovranno previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’articolo 154-*bis* del TUF, il quale dovrà anche firmare l’attestazione di cui all’articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF nei casi richiesti. Qualora il comunicato riguardi una Informazione Privilegiata relativa a una Società Controllata, la

bozza è trasmessa all'amministratore esecutivo della società interessata. Qualora il Vertice Esecutivo lo ritenga necessario od opportuno, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il consiglio di amministrazione.

- (b) Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (e, se del caso, delle Società Controllate), in conformità con quanto previsto dal presente articolo, l'*investor relator*, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, provvede alla stesura definitiva del testo del comunicato e lo sottopone all'approvazione finale in vista della diffusione da parte del Vertice Esecutivo.
- (c) Qualora il Vertice Esecutivo apporti modifiche alla bozza di comunicato così ricevuta, la bozza modificata deve essere nuovamente sottoposta alla verifica delle competenti funzioni della Società e/o delle Società Controllate di cui *sub* (a). In caso di divergenza fra le indicazioni del Vertice Esecutivo e delle funzioni incaricate della verifica, il comunicato viene diffuso solo previa valutazione congiunta del Vertice Esecutivo, del responsabile della funzione affari societari e del responsabile della funzione finanza, con immediata segnalazione al collegio sindacale della Società, ovvero in difetto previa valutazione del consiglio di amministrazione della Società.
- (d) Il comunicato così approvato deve essere diffuso quanto prima possibile ai sensi dell'articolo 17 del MAR. Tali comunicati devono essere altresì pubblicati sul sito *internet* della Società www.technogym.com.

7.3 In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, queste devono essere comunicate quanto prima possibile al mercato.

7.4 Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del MAR, la Società potrà ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente gli interessi legittimi della Società; (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico e (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione (le **“Condizioni per il Ritardo”**).

7.5 Con riferimento ai “legittimi interessi” di cui all'articolo 7.4 (i) che precede, il MAR precisa che “i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

- negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

- decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico”.

7.6 Qualora la stessa intenda avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate, dovranno essere rispettate le seguenti regole.

- (a) La valutazione circa il ricorrere delle Condizioni per il Ritardo spetta al Vertice Esecutivo, ove il Vertice Esecutivo non rimetta tale valutazione al consiglio di amministrazione della Società.
- (b) La valutazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti nonché sulla base di tutte le informazioni, dati e circostanze a disposizione e di un'attenta e approfondita valutazione degli stessi in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei responsabili delle varie funzioni aziendali interessate, a seconda delle specifiche competenze.
- (c) Le Informazioni Privilegiate devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società e/o le Società Controllate non siano in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:
 - (i) deve essere impedito l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società e/o delle Società Controllate;
 - (ii) deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile, mediante invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro, come previsto nella Procedura relativa al Registro.
- (d) Qualora la Società, le Società Controllate o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata non siano in grado di garantirne la riservatezza, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura. Ciò anche nel caso in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita, indipendentemente dall'impatto che tale voce abbia avuto sul prezzo degli Strumenti Finanziari.
- (e) La Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente, notifica tale ritardo alla CONSOB (secondo le modalità e i termini stabiliti dalla medesima) fornendo una spiegazione per iscritto delle modalità con

cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo. La notifica del ritardo deve contenere, secondo quanto stabilito dal Regolamento 1055, le seguenti informazioni: (a) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società o le Società Controllate; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società; (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate soggette a ritardo da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate soggette a ritardo non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

8. Società Controllate

8.1 Le Società Controllate sono portate a conoscenza della presente Procedura mediante trasmissione, a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato della Società, di copia della presente Procedura all'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata.

8.2 L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata deve:

- (a) prendere atto della comunicazione della Società e conformarsi alle regole di comportamento per la gestione delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate stabilite nella presente Procedura; e
- (b) individuare il soggetto o i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.

8.3 Le Società Controllate assicurano il rispetto delle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle disposizioni della presente Procedura.

9. Disposizioni Finali

9.1 La presente Procedura è messa a disposizione sul sistema *intranet* aziendale ed eventualmente sul sito internet della Società e sarà portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del responsabile della funzione affari societari, che curerà la trasmissione di una copia a tutti i Destinatari tempestivamente nonché al momento della comunicazione dell'iscrizione nel Registro.

9.2 Fermo restando il diritto della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da qualsivoglia comportamento tenuto dai Destinatari in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti

dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti ⁽³⁾.

- 9.3 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, nonché l'obbligo di risarcire alla Società e alle Società Controllate tutti i danni che possano derivare alle stesse dalla violazione della presente Procedura, da intendersi quale parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società e/o le Società Controllate.
- 9.4 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal consiglio di amministrazione della Società, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del mercato. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del presidente del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato della Procedura dovrà in ogni caso essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, nei modi previsti dal precedente articolo 9.1.
- 9.5 La presente Procedura è applicabile dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Società.

³ A tale riguardo si veda anche la Procedura relativa al Registro.